



di Giovanni Graziani \*

**G**li anniversari non sono l'occasione più propizia per una riflessione culturale, perché le esigenze della celebrazione tendono a prevalere su quelle di una attenta valutazione. Ma è proprio in questi momenti che vale la responsabilità di chi si voglia assumere il compito di una riflessione che rimanga ancorata ai dati di fatto. Dati che, per una legge approvata nel 1970, consistono in una rigorosa considerazione del testo, cioè di quello che la legge dice e di come è cambiata in quarant'anni, e del contesto, ossia di come siano cambiati il diritto del lavoro, le relazioni industriali e la società attorno e, in una certa misura, grazie a questa legge.

Il seminario organizzato dalla **Fondazione Giulio Pastore** il 20 maggio (Lo statuto dei lavoratori: mutamenti del testo e del contesto) "intende riflettere su cosa sia stato di una legge che ha dimostrato essere fatta di una materia molto più malleabile di quanto facciano credere le retoriche, eguali e contrarie, del "non si tocca" e delle "riforme necessarie". Sia perché ne è cambiato il testo in punti qualificanti (a cominciare dall'articolo 19 sulla rappresentanza),

*Già durante l'elaborazione della legge, si erano confrontate due scuole di pensiero diverse: da una parte i fautori di una legislazione rigidamente garantista, dall'altra i fautori di una di sostegno*

sia perché i cambiamenti del contesto normativo (come la liberalizzazione del collocamento e la legittimazione di una miriade di rapporti di lavoro a tempo determinato) hanno circoscritto l'effettiva portata di alcune disposizioni (articolo 18 compreso). Di fatto, lo statuto non è un ostacolo insormontabile per le riforme, perché di queste ne sono state fatte molte; né una pietra angolare intoccabile, perché molte disposizioni sono superate. Di "rughine" dello statuto si parlava già trent'anni fa; e molti contributi raccolti nell'ultimo numero di "Lavoro e Diritto" indicano come la riflessione giuslavoristica ammetta l'invecchiamento del testo anche quando difende l'attualità dell'

# L'ATTUALITÀ DELLA VIA CONTRATTUALE



Nella foto: Giacomo Brodolini. Da ministro del Lavoro contribuì all'elaborazione dello Statuto

idea. Il fatto è che già durante l'elaborazione della legge, si erano confrontate due scuole di pensiero diverse, e potenzialmente confliggenti: da una parte i fautori dello statuto come diritti costituzionali da garantire nei luoghi di lavoro, e quindi di una legislazione rigidamente garantista a tutela dello status di cittadinanza nei luoghi di lavoro, dall'altra i fautori della legislazione di sostegno, cioè di una regolamentazione che promuovesse la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro, affidando a questo il compito di garantire, effettiva-

vamente e non solo sul piano delle dichiarazioni di principio, la tutela e lo status di cittadinanza del lavoratore (come disse Giacomo Brodolini, lo "statuto dei sindacati" era la premessa di un complessivo "statuto dei lavoratori"). Contrapposte alla nascita, queste due tendenze trovarono poi una sintesi sul piano politico, posto che la strategia dei diritti individuali e quella del sostegno ai sindacati ben possono, all'atto pratico, completarsi e sorreggersi. Ma la compatibilità politica non evita che, col tempo, le esigenze di stati-

cita da una parte (lo statuto non si tocca) e quelle di una revisione dinamica (lo statuto si difende attraverso le riforme) tornino ad essere in contrasto. E che tutto il diritto del lavoro in Italia resti esposto a questa bipolarità permanente tra conservazione ed innovazione. Una bipolarità che è interna alla legge 300 ed ai problemi della sua attuazione e delle sue conseguenze. Ma oggi emerge anche un altro fatto: le due tendenze, quella dei diritti individuali e quella del sostegno al sindacato, erano accomunate dall'idea di favorire il trapasso della

materia del diritto del lavoro dal diritto privato al diritto pubblico. E infatti, l'approvazione della legge 300 ha precluso la strada alternativa, che fu la grande idea della Cisl negli anni '60, di regolare le questioni dello statuto (e di fondare la cittadinanza del lavoro) attraverso un accordo di diritto privato. Il tempo non sembra aver confermato l'idea della natura pubblicistica delle relazioni di lavoro nelle aziende, e quindi della necessità della legge per garantire lo status dei lavoratori. Sia perché cresce l'occupazione fuori dalla grande fabbrica (che era il pa-

radigma su cui era stato pensato lo statuto) e la definizione stessa di luogo di lavoro si fa più sfuggente; sia perché cresce la dimensione sovranazionale delle relazioni industriali, che quindi si collocano sempre più spesso al di fuori della portata di una legge nazionale, ponendo il problema della cittadinanza all'interno di dinamiche economiche globali (o sovranazionali). La stessa idea di uno statuto dei lavori, nel collocare il tema della cittadinanza non più dentro all'azienda, ma sul mercato, smentisce più che aggiornare uno degli assunti dello statuto, quello dell'inserimento del lavoratore in una comunità aziendale alla quale imporre per legge una forma costituzionale democratica. Perché il mercato, anche quello del lavoro, non si lascia costituzionalizzare più di tanto. L'idea del contratto come strada alla cittadinanza del lavoro, proprio per quei lavoratori il cui orizzonte non è il lavoro stabile, acquista potenzialmente un'attualità ed un'utilità sulla quale vale la pena di discutere. Magari prendendo spunto proprio dai quarant'anni dello statuto.

\* *Fondazione Giulio Pastore*

## Interventi, ritocchi e riforme. Un percorso lungo



**S**ei titoli per quarantuno articoli. Visto così, con i numeri "freddi" della pratica parlamentare la legge 300 del 1970 può apparire una legge corposa, come ce ne sono state e ce ne saranno tante. In realtà, 40 anni e diverse novelle dopo, si discute ancora di Statuto dei lavoratori e di come gestire, nel segno delle tutele, il passaggio ad una nuova ottica, quella dello Statuto dei Lavori. Del resto lo Statuto ha contribuito ad aprire la strada ad altri importanti interventi che hanno seguito l'evoluzione della società. Uno spartiacque, in ogni caso, rispetto al passato visto quell'articolo 40 che recita: "Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favo-

revoli ai lavoratori". Una previsione, questa, che molti anni dopo, precisamente nel 2002, è stata oggetto di una controversia costituzionale, insieme agli articoli 31 e 37 (rispettivamente riguardanti l'applicazione ai dipendenti pubblici e l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali) risolta dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza del 3 maggio dello stesso anno, nella quale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli richiamati, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Il professor Michele **Tiraboschi**, ragionando dello Statuto dei Lavoratori nel bollettino *Adapt* ha evidenziato che: "La legge numero 300 si proponeva un vasto intervento di rafforzamen-

to delle tutele nei luoghi di lavoro. Un vero e proprio "statuto" o "carta dei diritti" della persona che lavora. Tale da consentire al cittadino lavoratore di recuperare pienamente, anche in ambito lavorativo, la propria soggettività contrattuale e relazionale. E lo faceva secondo i condizionamenti del tempo. Fotografando cioè le logiche e gli assetti di produzione della grande fabbrica industriale - incentrata su modelli di organizzazione del lavoro standardizzati e di impronta prevalentemente fordista-taylorista - e con un perimetro aziendale fisicamente ben definito. Come altrettanto definiti erano i cicli di vita e i percorsi di lavoro, tendenzialmente stabili e proiettati per una carriera ininterrotta, dalla assunzione fino al raggiungimento della pensione". Pur senza negare gli interventi fatti, ad esempio, sulla chia-